

Utilizzo dei crediti edilizi in 10 rate – cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo: annullamento della comunicazione



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che con **Provvedimento** Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. **332687** sono state fornite **indicazioni per richiedere:**

1. **l'annullamento della comunicazione per la ripartizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati,** come disposto dall'art. 9 co. 4 del DL 176/2022, le cui disposizioni attuative sono contenute nel provvedimento Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. **132123**;
2. **l'annullamento della comunicazione di opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, in luogo dell'ulteriore cessione dei crediti stessi.**

Vediamo nel dettaglio come procedere.

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità** con cui i fornitori e i cessionari devono **comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati**, come disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022**, ha **previsto l'obbligo di comunicare l'opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in luogo dell'ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute all'Amministrazione Finanziaria dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne le inesattezze commesse, con **provvedimento 22.9.2023 n. 332687** sono state **definite le modalità per richiedere l'annullamento delle comunicazioni di cui trattasi**.

Utilizzo dei crediti in 10 rate - Annullamento della comunicazione

Come noto, ai sensi dell'art. 9 co. 4 del DL 176/2022 **è possibile scegliere di fruire in 10 rate annuali costanti i crediti d'imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo** di cui all'art. 121 del DL 34/2020, **relativi al superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, al bonus barriere 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020 e al sismabonus di cui all'art.16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013**.

Con tale disposizione **i fornitori e cessionari possono dunque scegliere una tempistica diversa dall'ordinario utilizzo delle agevolazioni acquisite sotto forma di credito fiscale**; ad esempio, per il superbonus, la cui detrazione è ammessa in 4 quote annuali di pari importo, il fornitore o il cessionario possono suddividere la singola quota annuale in 10 parti da utilizzare in compensazione con imposte e contributi dovuti allo Stato.

OSSERVA

L'opzione in parola può essere effettuata per le **quote non utilizzate** con riferimento:

- ✓ **all'anno 2022**, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- ✓ **all'anno 2023** e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L'accoglimento della richiesta di annullamento determina:

- ✓ la **riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate**, pertanto, l'intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
- ✓ il **ripristino dell'ammontare della rata del credito originario**, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l'anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

La richiesta di annullamento per l'utilizzo in compensazione con modello F24

Per quanto riguarda l'**annullamento dell'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili**, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. **332687** ha precisato che i cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (cosiddetti crediti tracciabili), che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito, possono chiedere l'**annullamento** di tale opzione **per l'intero importo di una o più rate**.

La richiesta deve essere effettuata tramite la "**Piattaforma cessione crediti**" direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile dal 5 ottobre 2023.

L'accoglimento della richiesta di annullamento determina:

- ✓ la **riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili** per i quali era stata comunicata l'opzione per l'utilizzo tramite modello F24,
- ✓ **riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate**.

La richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo **stesso codice tributo e anno di riferimento**.

Fine della Circolare N° 58/2023